

I 00143 Roma
Via di Vigna Murata 605
Tel: (0039) 06518601
Fax: (0039) 0651860580
URL: www.ingv.it
email: aoo.roma@pec.ingv.it



**Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia**

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO Roma
Protocollo Generale - U
N. 0005919
Roma, 25/05/2011**



ALBI Ufficiali INGV


Pc Sezioni e sedi distaccate
 Personale dipendente
 Uffici interessati
 Il.ss.

Oggetto: Pubblicità atti

A norma di quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, si trasmettono le copie delle Delibere o Decreti allegate, con preghiera di affiggerli all'Albo ufficiale della Sezione/sede distaccata per almeno 15 gg. (ovvero diverso termine se indicato nel provvedimento) e di notificarli ai dipendenti interessati della propria sezione.

Decreto n. 172 del 25/05/2011 – disciplinare elettorale.

Il Direttore Generale
(Dott. **Giulio PEPE**)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Decreto n. 172

Oggetto: disciplinare elettorale.

IL PRESIDENTE

- Visto il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 concernente il riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'art. 10, comma 2, e l'art. 11, comma 4;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione integrato n. 3 del 16 marzo 2011, con la quale, ai sensi del citato Decreto legislativo, è stato adottato il nuovo statuto dell'INGV;
- visto il decreto del Presidente n. 90 del 21 marzo 2011 di emanazione del nuovo statuto dell'INGV;
- considerato che il citato statuto, essendo stato pubblicato in data 19 aprile 2011, è entrato in vigore a decorrere dalla data del 1 maggio 2011;
- considerato che il citato statuto prevede all'art. 6 che due membri del Consiglio di Amministrazione siano eletti dalla comunità scientifica di riferimento, con le modalità di cui ad apposito disciplinare elettorale;
- considerato che il citato statuto prevede all'art. 7 che due dei componenti del Consiglio Scientifico siano nominati da parte della comunità scientifica di riferimento con le modalità di cui ad apposito disciplinare elettorale;
- vista la nota MIUR n. 182 del 25 febbraio 2011 relativa all'approvazione dello statuto che invita l'ente "ad avviare sin d'ora le procedure di prima attuazione, in particolare quelle di consultazione per l'indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'individuazione di quelli del Consiglio Scientifico";
- sentito il Direttore generale;
- informate le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- ritenuto necessario procedere all'adozione del disciplinare elettorale,


DECRETA

di approvare il testo del Disciplinare elettorale allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Roma, 25/05/2011

Enzo BOSCHI





Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

DISCIPLINARE ELETTORALE PER:

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- CONSIGLIO SCIENTIFICO

Art. 1 - Premesse

1. Lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), adottato con delibera del Consiglio direttivo integrato n. 3 del 16 marzo 2011 stabilisce la presenza di componenti elettive per i seguenti organi dell'Ente:

- Consiglio di Amministrazione
- Consiglio scientifico.

2. Il presente disciplinare definisce le necessarie procedure elettorali, ai sensi dei seguenti articoli dello Statuto:

- articolo 6, concernente il Consiglio di Amministrazione
- articolo 7, concernente il Consiglio scientifico.

3. Il presente disciplinare è costituito da n. 4 articoli.

Art. 2 - Consiglio di Amministrazione

1. Lo Statuto dell'INGV, all'art. 6, recependo quanto previsto all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 213/2009, stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente sia composto dal Presidente e da quattro membri, due dei quali eletti dalla comunità scientifica di riferimento.

2. Le procedure elettorali si svolgono secondo le fasi seguenti:

- a) il Presidente dell'INGV emana il Decreto con il quale sono indette le elezioni di cui al presente articolo;
- b) entro 5 giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a), il Direttore generale dell'INGV predisponde la lista dell'elettorato attivo di cui al successivo comma 3. e dell'elettorato passivo di cui al successivo comma 4, ne cura la pubblicazione sul sito web dell'INGV e le trasmette al gestore di voto telematico, fissando in 15 giorni il termine per la presentazione al suo ufficio, tramite e-mail, di eventuali reclami; invita gli aventi diritto a presentare, entro 15 giorni, tramite e-mail, la propria candidatura corredata di curriculum al suo ufficio;
- c) entro il termine perentorio di 5 giorni dal termine di inoltro degli eventuali reclami e di presentazione delle candidature, il Direttore generale dell'INGV decide sui reclami, verifica la regolarità delle candidature, approva definitivamente le liste, ne cura la pubblicazione sul sito web e le trasmette al gestore di voto telematico;
- d) entro 10 giorni dall'approvazione definitiva delle liste di cui alla precedente lettera c), le elezioni hanno luogo, sotto la responsabilità del Comitato



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Elettorale di cui al successivo art. 4, che ne comunica l'esito al Presidente dell'INGV entro la giornata di chiusura dei seggi, concludendo così le procedure elettorali;

- e) entro 35 giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a), il Presidente emana il Decreto di proclamazione degli eletti e i risultati sono pubblicati sul sito web dell'INGV e inviati al MIUR.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto dell'INGV, hanno diritto di elettorato attivo per le elezioni di cui al presente articolo i ricercatori e tecnologi in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato o determinato, oltre che presso l'INGV, presso l'OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - Trieste, nonché dai professori ordinari, professori associati e ricercatori di ruolo afferenti ai seguenti settori scientifico - disciplinari delle università, di cui al D.M. 4 ottobre 2000:

- FIS/06 - Fisica per il Sistema Terra
- GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia
- GEO/10 - Geofisica della Terra Solida
- GEO/11 - Geofisica Applicata
- GEO/12 - Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto dell'INGV, hanno diritto a costituirsi come elettorato passivo per le elezioni di cui al presente articolo, esprimendo la propria disponibilità secondo le modalità contenute nella comunicazione che riceveranno per via telematica, ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, i ricercatori e i tecnologi di I e II livello in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato, oltre che presso l'INGV, presso l'OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - Trieste, nonché i professori ordinari e i professori associati di ruolo afferenti ai predetti settori scientifico - disciplinari delle Università.


5. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'INGV i due appartenenti all'elettorato passivo più votati sono eletti nel Consiglio di Amministrazione. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.

Art. 3 - Consiglio scientifico

1. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'INGV, il Consiglio scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto di cinque componenti di cui due eletti dai ricercatori e dai tecnologi in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato o determinato presso l'INGV.

2. Le procedure elettorali si svolgono secondo le fasi seguenti:

- a) il Presidente dell'INGV emana il Decreto con il quale sono indette le elezioni di cui al presente articolo;




Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- b) entro 5 giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a), il Direttore generale dell'INGV predispone la lista dell'elettorato attivo di cui al successivo comma 3. e dell'elettorato passivo di cui al successivo comma 4, ne cura la pubblicazione sul sito web dell'INGV e le trasmette al gestore di voto telematico, fissando in 15 giorni il termine per la presentazione al suo ufficio, tramite e-mail, di eventuali reclami; invita gli aventi diritto a presentare, entro 15 giorni, tramite e-mail, la propria candidatura corredata di curriculum al suo ufficio;
 - c) entro il termine perentorio di 5 giorni dal termine di inoltro degli eventuali reclami e di presentazione delle candidature, il Direttore generale dell'INGV decide sui reclami, verifica la regolarità delle candidature, approva definitivamente le liste, ne cura la pubblicazione sul sito web e le trasmette al gestore di voto telematico;
 - d) entro 10 giorni dall'approvazione definitiva delle liste di cui alla precedente lettera c), le elezioni hanno luogo, sotto la responsabilità del Comitato Elettorale di cui al successivo art. 4, che ne comunica l'esito al Presidente dell'INGV entro la giornata di chiusura dei seggi, concludendo così le procedure elettorali;
 - e) entro 35 giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a), il Presidente emana il Decreto di proclamazione degli eletti e i risultati sono pubblicati sul sito web dell'INGV.
3. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'INGV, l'elettorato attivo per il Consiglio scientifico è attribuito a coloro che alla data del Decreto di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, risultano appartenere alla seguente categoria:
- ricercatori e tecnologi in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato o determinato presso l'INGV.
- Sempre ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'INGV, l'elettorato passivo per il Consiglio Scientifico è attribuito a coloro che alla data del decreto di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, risultano appartenere alla seguente categoria:
- ricercatori e tecnologi di I e II livello in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato presso l'INGV.
4. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'INGV, i due più votati faranno parte del Consiglio scientifico. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.

Art. 4 - Comitati Elettorali, procedure di voto e scrutinio, incompatibilità

1. Le operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni di cui agli artt. 2 e 3 avvengono in modalità telematica. Il voto viene espresso da un qualsiasi personal computer collegato in rete. Presso le sedi delle sezioni istituzionali il voto può essere espresso presso la postazione allestita dal seggio elettorale di cui al comma 6. del presente articolo.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

2. Per ciascuna delle procedure elettorali previste è nominato un Comitato Elettorale (CE), composto da 3 membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente; i CE sono nominati il giorno stesso dell'emanazione del provvedimento che indice le rispettive elezioni; essi sovrintendono e approvano le operazioni di voto e di scrutinio, nel rispetto del presente disciplinare e di quanto specificato nel provvedimento di nomina di cui al comma 3. del presente articolo.

3. I CE sono nominati con decreto del Presidente come stabiliscono gli artt. 6 e 7 dello Statuto dell'INGV.

4. I componenti del CE sono scelti tra dirigenti e funzionari dell'INGV.

5. Almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni di cui agli artt. 2 e 3, il Direttore generale invia al gestore di voto telematico e ai CE le liste dell'elettorato attivo e passivo. Per ciascuno dei membri dell'elettorato, ognuna delle liste contiene i seguenti campi:

- cognome;
- nome;
- indirizzo di posta elettronica cui inviare le credenziali di cui al comma 7. del presente articolo.

6. Almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni, sono costituiti, con provvedimento del Presidente del CE, presso le sedi delle sezioni istituzionali i seggi elettorali, ciascuno composto da almeno tre dipendenti dell'INGV.

7. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, l'elettorato attivo riceve dal gestore di voto telematico via email le credenziali per il voto elettronico.

8. Le votazioni avvengono con voto segreto e sono ritenute valide le sole schede con l'indicazione di due preferenze.

9. Per le elezioni di cui agli artt. 2 e 3, il CE, alla conclusione delle operazioni di voto, redige il verbale e lo invia, per approvazione, al Direttore generale dell'INGV.

10. Le elezioni sono ritenute valide se i partecipanti al voto sono pari ad almeno il 33% + 1 degli aventi diritto.


11. Sono da ritenersi incompatibili le seguenti cariche:

(a) per il Consiglio di Amministrazione:

- i membri del Consiglio scientifico dell'INGV;
- il Direttore generale dell'INGV;
- i Direttori di Struttura dell'INGV;
- i Direttori di Sezione dell'INGV;
- i Responsabili di articolazioni interne delle Sezioni dell'INGV;
- i Coordinatori di grandi progetti e programmi di attività dell'INGV;
- i rappresentanti sindacali;

(b) per il Consiglio Scientifico:

- i membri del Consiglio di Amministrazione dell'INGV;
- il Direttore generale dell'INGV;
- i Direttori di Struttura dell'INGV;



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- i Direttori di Sezione dell'INGV;
- i Responsabili di articolazioni interne delle Sezioni dell'INGV;
- i Coordinatori di grandi progetti e programmi di attività dell'INGV;
- i rappresentanti sindacali.

12. Gli eletti, qualora siano titolari di carica incompatibile ai sensi del comma 11. del presente articolo, optano mediante dichiarazione scritta, entro cinque giorni lavorativi dalla data del Decreto di proclamazione. Il mancato esercizio dell'opzione equivale a rinuncia.

13. Nel caso di incompatibilità o rinuncia, di cui ai commi 11. e 12. del presente articolo, subentra il primo dei non eletti.